

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA CIPRIANI

Seduta del 17/12/2025

FATTO

Il ricorrente si rivolge all'Arbitro illustrando di avere stipulato, il 26/03/2021, un mutuo con l'intermediario resistente, per l'importo di € 160.000,00 e con ammortamento trentennale. Il ricorrente segnala che l'intermediario gli avrebbe imposto la sottoscrizione di una polizza assicurativa collettiva, collegata al mutuo e necessaria per ottenerlo, per la quale è stato previsto un premio unico anticipato di € 7.141,65, dei quali € 3.035,14 per le provvigioni a favore dello stesso intermediario. L'importo del premio, secondo quanto prospettato dal ricorrente, è stato finanziato e incluso nel capitale mutuato. Il ricorrente lamenta quindi che l'intermediario: non abbia considerato il costo della polizza – a suo parere da considerare obbligatoria - nel calcolo del TAEG; non abbia fornito, in sede di stipula, una comparazione dei costi dalla quale risultasse l'offerta delle condizioni di finanziamento con o senza polizza; non gli abbia consentito di rivolgersi al mercato per reperire una polizza analoga. Conseguentemente, il ricorrente chiede accertarsi la responsabilità precontrattuale dell'intermediario, facendo presente che il resistente è stato sanzionato dall'AGCM per pratiche commerciali scorrette e chiedendo un risarcimento per i danni subiti, che determina nell'importo delle commissioni di intermediazione pagate all'intermediario per il collocamento della polizza (€ 3.035,14).

Costitutosi, l'intermediario eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto la domanda del ricorrente comporterebbe lo svolgimento, da parte dell'Arbitro, di un'attività di tipo consulenziale. Nel merito, l'intermediario precisa che il ricorrente ha sottoscritto, con una compagnia assicurativa, una polizza riconducibile alla polizza collettiva n.***203, con un premio unico di € 7.141,65, determinato sulla base della somma assicurata di € 127.141,65 e della durata della copertura di 180 mesi. In particolare, la polizza era posta a garanzia di determinati eventi negativi, quali il

decesso, l'invalidità permanente e l'inabilità temporanea totale, potenzialmente idonei a determinare ricadute sulla capacità di rimborso dell'interessato. L'intermediario precisa anche che – diversamente da quanto affermato dal ricorrente - il premio è stato finanziato mediante la concessione di un prestito personale di € 7.159,55 con ammortamento di 180 rate mensili di € 54,77 ciascuna; che tale finanziamento è stato estinto anticipatamente in data 19/12/2022 e che, a seguito della successiva richiesta di recesso trasmessa dal cliente, la compagnia assicurativa ha confermato a quest'ultimo la chiusura della polizza e il rimborso del premio residuo non goduto per l'importo di € 5.325,53.

Tanto premesso, l'intermediario osserva che la copertura assicurativa in esame era in realtà facoltativa e non necessaria per ottenere il mutuo, come specificato anche nel modulo di adesione e nella domanda di copertura assicurativa. Inoltre, la copertura garantiva un importo inferiore al capitale mutuato, presentava una durata inferiore dell'ammortamento e prevedeva il diritto di recesso entro 60 giorni dalla decorrenza. Tali circostanze escludono un collegamento funzionale con il mutuo, come confermato dal fatto che l'ammortamento del mutuo è ancora in corso nonostante l'estinzione della polizza. In ogni caso, il resistente produce tre contratti in comparazione, a dimostrazione di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio. Il resistente conclude quindi per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso.

Nelle repliche, il ricorrente contesta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'intermediario, precisando che la sua domanda è tesa a ottenere l'accertamento della violazione degli artt. 1337 c.c. e 24 e 25 c.cons. derivante dalla realizzazione di una pratica commerciale scorretta in relazione alla stipulazione dell'assicurazione connessa al mutuo.

Nelle controrepliche, l'intermediario ribadisce le proprie posizioni, sottolineando anche che il mutuo in esame è stato stipulato successivamente ai periodi per i quali l'AGCM ha accertato la condotta scorretta, ovvero gli anni 2008-2011 e 2017-2018.

DIRITTO

La controversia concerne l'accertamento della responsabilità precontrattuale dell'intermediario resistente, con conseguente riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti, per la mancata menzione in un contratto di mutuo, nonché per la mancata considerazione nel calcolo complessivo del relativo TAEG, del costo di una polizza assicurativa funzionalmente collegata e ritenuta obbligatoria per ottenere il mutuo alle condizioni offerte.

Preliminarmente, il Collegio è chiamato a esaminare l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, sollevata dall'intermediario resistente, a parere del quale la domanda del ricorrente comporterebbe lo svolgimento, da parte dell'Arbitro, di un'attività di tipo consulenziale.

Sul punto, su deve osservare che le domande proposte dal ricorrente sono volte a contestare il mancato adempimento dell'intermediario agli obblighi informativi e di correttezza normativamente previsti, ad accertare l'illiceità della condotta posta in essere e la responsabilità dell'intermediario derivante da pratica commerciale scorretta, nonché a ottenere il risarcimento dei danni subiti. Conseguentemente, non risulta richiesto lo svolgimento di alcun tipo di attività di tipo consulenziale (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 5681/2023; Collegio di Bari, decisione n. 12879/2022). Pertanto, l'eccezione preliminare dell'intermediario non appare meritevole di accoglimento.

Nel merito, deve esaminarsi in primo luogo la questione della mancata menzione, nel contratto di mutuo, del costo della polizza assicurativa e della sua mancata considerazione del relativo costo nel calcolo del TAEG.

Invero, l'intermediario non contesta il carattere CPI (Credit Protection Insurance) della polizza, collegata al mutuo fondiario, ma ne eccepisce unicamente la non obbligatorietà.

Orbene, il Collegio rammenta che, secondo il proprio consolidato orientamento (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 12879/2022 e n. 13842/2020), affinché i costi assicurativi siano ricompresi nella nozione di "ogni altro prezzo e condizione praticati", con conseguente necessità di menzionarli nel contratto di

mutuo ai sensi dell'art. 117, comma 4, t.u.b., è sufficiente che essi si riferiscano a polizze connesse al finanziamento, a prescindere dal carattere obbligatorio o facoltativo delle coperture.

Nel caso in esame, non vi è menzione alcuna del costo della contestata polizza né nel Documento di Sintesi né nell'atto di mutuo e, in ogni caso, l'intermediario non contesta tale circostanza.

La lamentela del ricorrente in ordine alla mancata indicazione nel contratto del costo della polizza è quindi fondata.

Quanto alla mancata inclusione del premio della polizza nel calcolo del TAEG, il Collegio rileva l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 125-bis t.u.b., in quanto il finanziamento in questione è qualificabile come mutuo fondiario e contratto di credito immobiliare ai consumatori, non come contratto di credito ai consumatori.

A riguardo, si rammenta che questo Arbitro ha in più occasioni chiarito che quando (come nel caso in esame) non sia applicabile l'art. 125-bis t.u.b. o il previgente art. 124 t.u.b., l'unica conseguenza dell'erronea indicazione del TAEG/ISC è il risarcimento del danno precontrattuale (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 15879/2021, n. 1744/2019, n. 11199/2019).

Con riferimento alla responsabilità precontrattuale dell'intermediario, il ricorrente chiede il risarcimento del danno patito a causa dell'asserita scorrettezza del resistente in fase prenegoziale, consistente, in particolare, nell'aver imposto una polizza di un'impresa assicurativa facente parte del proprio gruppo quale *conditio sine qua non* dell'erogazione del credito e in assenza della dovuta informativa.

Sul punto si segnala che l'art. 120-octiesdecies t.u.b., applicabile alla fattispecie contrattuale in esame, vieta "l'offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito non sia disponibile per il consumatore separatamente", facendo salvo "quanto stabilito dall'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 21, comma 3-bis, del Codice del consumo". L'art. 21, comma 3-bis c.cons., invece, pone la seguente presunzione: "È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario".

Ebbene, i Collegi territoriali sono soliti ritenere che una simile condotta – soprattutto laddove attestata da provvedimenti dell'AGCM – possa dar luogo a responsabilità precontrattuale, in quanto incide sulla percezione dell'effettivo costo del credito (cfr. Collegio di Roma, decisioni nn. 2822/2023 e 11200/20; Collegio di Bari, decisione n. 12879/2022). In particolare, tali condotte sono state ritenute "contrastanti con l'obbligo di informazione esaustiva, chiara e completa, ricollegato, sul piano del diritto generale, alle regole generali di cui agli artt. 1175, 1337 c.c. e 1375 c.c. (Cass. 24 aprile 2015, n. 8412) e, sul piano del diritto speciale, alle disposizioni di "Trasparenza" della Banca d'Italia" (v. Collegio di Roma, decisioni n. 3030/2023 e 2822/2023).

Al fine di valutare la fondatezza della pretesa del ricorrente, appare quindi dirimente accertare la natura obbligatoria o facoltativa della polizza in questione.

Il Collegio – confermando il consolidato orientamento dei Collegi territoriali (Collegio di Roma, decisioni nn. 2822/2023; Collegio di Bari, decisione n. 12879/2022; Collegio di Milano, decisione n. 9851/2021 e Collegio di Roma, decisione n. 6130/2019) – ritiene di dover richiamare i criteri probatori individuati dal Collegio di Coordinamento con le decisioni n. 10617/2017 10620/17, 10621/17, ove si è chiarito che "in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata, spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: che la polizza abbia funzione di copertura del credito; che vi sia

connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo”.

In merito alla polizza in esame, si rileva che: a) la polizza contestata è a copertura del credito, giacché è denominata Creditor Protection Insurance ed è posta a copertura di sinistri suscettibili di incidere sulla solvibilità del cliente quali decesso, invalidità permanente, inabilità temporanea (cfr. art. 1 CGA); b) essa è stata sottoscritta contestualmente al finanziamento; c) le coperture non hanno durata pari a quella del finanziamento; d) anche se il capitale assicurato è inferiore all'importo finanziato, l'indennizzo è parametrato al debito residuo; e) il beneficiario della copertura è il cliente aderente (cfr. art. 10 CGA); f) l'intermediario ha percepito una commissione di intermediazione; g) è pacifico che la compagnia assicurativa abbia consentito al ricorrente di recedere (rimborsando la quota di premio non goduta) prima del decorso di 5 anni dalla stipula.

Orbene, oltre a quanto indicato alla lett. c), si deve considerare che la facoltà di esercitare il diritto di recesso in corso di rapporto costituisce circostanza idonea a dimostrare il carattere facoltativo delle polizze (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 6181/2019). A ciò si aggiunga che un ulteriore argomento comprovante (secondo i criteri individuati dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 16291/2018) la non obbligatorietà della polizza è nella specie costituito dal fatto che l'intermediario ha depositato tre contratti di mutuo stipulati con terzi soggetti, assimilabili quanto a condizioni applicate a quello stipulato con il ricorrente e privi di polizza assicurativa abbinata.

Per concludere, il Collegio ritiene che la polizza assicurativa non possa essere nella specie considerata obbligatoria, con la conseguenza che non risulta prospettabile, sotto questo aspetto, la responsabilità precontrattuale dell'intermediario convenuto.

Alla luce di quanto rilevato, la condotta dell'intermediario risulta censurabile esclusivamente sotto il profilo della violazione dell'art. 117, comma 4, t.u.b., per non aver indicato nel contratto di mutuo i costi relativi alla polizza assicurativa collegata, pur se facoltativa.

Dovendosi determinare ora le conseguenze di tale violazione, si deve rilevare che l'orientamento consolidato dei Collegi territoriali è nel senso di ritenere applicabile quanto disposto dalla lett. b del comma 7 dello stesso articolo 117 t.u.b., sí che, in luogo dei costi assicurativi non indicati nel contratto devono essere applicati quelli eventualmente pubblicizzati nella fase precontrattuale e, in mancanza di pubblicità, nulla è dovuto a questo titolo dal cliente, con conseguente retrocessione dell'integralità del premio corrisposto (cfr. per tutte, Collegio di Roma, decisione n. 405/2023 e n. 6758/2022; Collegio di Bari, decisione n. 12879/2022 e n. 13842/2020; Collegio di Bologna, decisione n. 3499/2022).

Nel caso in esame, non risultano condizioni pubblicizzate, sí che si dovrebbe propendere per la retrocessione del premio corrisposto nella sua integralità.

Peraltro, si deve anche considerare, da un lato, che il ricorrente nella specie ha chiesto (peraltro, a titolo di risarcimento del danno) la retrocessione non del premio assicurativo pagato nella sua totalità, ma soltanto della parte imputabile alle provvigioni per l'intermediario mutuante; dall'altro lato, che il ricorrente ha già ottenuto il rimborso di parte del premio (74%) a seguito dell'esercizio del recesso dalla polizza. Sotto un ulteriore profilo, non può essere obliterata la circostanza che il ricorrente ha comunque goduto delle coperture assicurative per circa 4 anni, su 15 originariamente previsti, ovvero dal 17/03/2021 al 18/01/2025.

In questa situazione, il Collegio ritiene di poter accordare al ricorrente un risarcimento pari alle provvigioni pagate all'intermediario (in quanto a questo è limitata la domanda), escludendo però la quota di quelle provvigioni che al ricorrente sono state già restituite al momento del recesso dal contratto di assicurazione. Segnatamente, dalla documentazione in atti (in particolare, dal “Prospetto di calcolo del premio rimborsato” accluso dalla Compagnia di assicurazione alla lettera di conferma del recesso) emerge quanto segue: a) i caricamenti e costi complessivi pagati dal ricorrente al momento della stipula del contratto di assicurazione ammontavano a € 3.616,94; b) di questi, le provvigioni dell'intermediario ammontavano a € 3.035,14 (pari all'84%); a seguito del recesso dal contratto di



assicurazione, il ricorrente ha percepito un rimborso pari a € 5.325,53, dei quali € 2.702,71 a titolo di caricamenti e costi; d) può quindi considerarsi già rimborsata, quale quota delle provvigioni dell'intermediario, una somma pari a € 2.267,97 (84% dei caricamenti e costi); e) residua quindi, in relazione alle provvigioni pagate all'intermediario, una somma pari a € 767,17 (3.035,14-2.267,97), che è la somma spettante al ricorrente.

In ordine alla richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale, il Collegio, in considerazione dei criteri stabiliti dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 4580/2025 (e in particolare del valore della controversia, che si riduce alla somma di € 767,17, nonché della essenzialità della difesa tecnica), ritiene che nella specie non sussistano i presupposti per l'accoglimento, in parte qua, della domanda.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 767,17.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE